

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante 1 pozzo in Comune di SANDIGLIANO, assentita alla CARDERIA E RIPETTINATURA BIELLESE S.r.l con D.D n° 120 del 30.01.2020. PRAT. SANDIGLIANO5.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 120 del 30.01.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la Società "CARDERIA E RIPETTINATURA BIELLESE S.r.l.", (C.F. e Part. IVA 02667310029), con sede legale in Via Trento n. 17 - 13855 - VALDENGO. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 06.11.2019 dal Sig. RISTA Nicola, (omissis), legale rappresentante del Concessionario. Il disciplinare costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 2 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi 0,009 ed un volume massimo annuo di m³ 100, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,009 d'acqua pubblica, mediante un pozzo da falda profonda facente parte del Corpo idrico GWB-P1 Pianura Novarese - Biellese - Vercellese, in Comune di SANDIGLIANO, ad uso "Civile";

di dare atto che la durata della concessione è di 30 anni, come indicato all'art. 10 del disciplinare di concessione, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.048 di Rep. del 06 novembre 2019

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere

soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;
mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché
infortuni o intrusioni casuali. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato